



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331 /526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

**REGOLAMENTO PER
LA CONSULTAZIONE
POPOLARE**

Delib. C.C. n.77 del 18.06.1996

CITTÀ DI CASTELLANZA

- Provincia di Varese -

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE AI SENSI DELL'ART. 50 DELLO STATUTO COMUNALE

Art. 1

Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può promuovere la consultazione della popolazione a mezzo di appositi organismi di partecipazione o consulte ovvero attraverso consultazioni mediante questionari.

Art. 2

Consulte

1. Le Consulte sono organismi aperti ai cittadini, che hanno come finalità il coinvolgimento attivo della cittadinanza per l'espressione di pareri, proposte e progetti specifici su tematiche di ampio interesse sociale o culturale. Le Consulte sono istituite dal Consiglio comunale che ne regolerà termini e modalità di funzionamento operativo.

2. I componenti delle Consulte sono nominati dalla Giunta Comunale previa designazione di candidature da parte di:

- Associazioni e gruppi locali regolarmente costituiti e operanti sugli argomenti oggetto di lavoro della Consulta (n. 1 per gruppo o associazione).
- Cittadini designati da ognuno dei gruppi consiliari (n. 1 per gruppo).

Il coordinatore della Consulta sarà eletto dai componenti nel proprio ambito.

3. Alle sedute della Consulta potrà partecipare l'assessore responsabile della materia. Le proposte ed i pareri della Consulta saranno formalmente trasmessi all'assessorato competente.

4. Nell'atto istitutivo il Consiglio comunale definirà il nominativo del tecnico o del funzionario comunale designato a supportare l'attività della Consulta a livello amministrativo e ne stabilirà i compiti.

Art. 3

Assemblee

1. La consultazione di tutta la popolazione o di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati può essere realizzata mediante assemblee pubbliche con il fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative alle diverse zone del Comune che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediata.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a) l'istituzione o il funzionamento dei servizi pubblici;
- b) la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche;
- c) la tutela dell'ambiente e della salute;
- d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- e) il bilancio di previsione annuale e il piano regolatore generale;
- f) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministratori e cittadini.

3. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale a seguito di decisione del Consiglio o del Sindaco.

L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data e il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante i mezzi più appropriati e dandone comunicazione ai capigruppo almeno tre giorni prima.

4. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un assessore dallo stesso delegato.

All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale. che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dal Presidente, su proposta del Presidente.

Le conclusioni dell'assemblea sono espresse in un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti, che verrà trasmesso al Sindaco.

Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale curano l'iscrizione del documento all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio sotto forma di comunicazione, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

Art. 4

Consultazione mediante questionari

1. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal responsabile del servizio.

2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

- a) di tutti i cittadini residenti nel Comune di Castellanza, ivi compresi i cittadini senza cittadinanza italiana e non iscritti nelle liste elettorali, ma in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo;
- b) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata, o alla condizione non professionale, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
- c) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori di cui alla lettera A) oppure dei cittadini compresi in una delle fasce indicate nella lettera B), individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 5

Organizzazione e procedure della consultazione mediante questionari.

1. La Giunta Comunale definisce, su proposta della Commissione di cui al successivo comma ed in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:

- a) i contenuti sostanziali del questionario;
- b) la definizione dei criteri per la delimitazione delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

Il testo del questionario dovrà indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione assicurando l'imparzialità, la riservatezza e la correttezza delle operazioni di voto. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicendo la consultazione popolare.

2. Al fine di assicurare che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione, viene istituita una Commissione così composta:

- a) Sindaco, o suo delegato;
- b) Presidente del Consiglio comunale;
- c) Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
- d) n. 2 Consiglieri comunali di cui n. 1 proposto dalla minoranza;
- e) Difensore Civico in funzione di garante.

La composizione effettiva della Commissione viene formalizzata con atto del Sindaco che convoca la prima seduta e ne assume anche la Presidenza.

E' autonoma facoltà della Commissione estendere la propria composizione effettiva massimo a n. 1 persona, selezionata fra i rappresentanti di Associazioni o Movimenti o Comitati regolarmente costituiti o singoli cittadini, che sul tema specifico oggetto della consultazione hanno prodotto iniziative, attività e proposte degne di particolare rilievo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa che opera nelle materie oggetto della consultazione. Alle riunioni della commissione parteciperà anche il Segretario Generale del Comune o suo delegato.

3. La Commissione:

- a) elabora una proposta di questionario che tenga conto degli indirizzi di cui al primo comma del presente articolo il cui testo definitivo viene approvato dal Consiglio comunale;
- b) avanza alla Giunta Comunale una proposta di costituzione di un'unità operativa incaricata di gestire tutte le operazioni connesse alla consultazione;
- c) presenza all'estrazione del campione nei casi previsti dall'art. 4, comma 2 lettera C;
- d) stabilisce le modalità ed i contenuti per l'informazione della cittadinanza;
- e) definisce le modalità, le procedure ed i termini per la distribuzione e la raccolta dei questionari;
- f) sovrintende alle operazioni cui al punto precedente;
- g) decide in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

4. L'unità operativa comunale incaricata di effettuare la consultazione è istituita dalla Giunta comunale su proposta della Commissione.

L'unità operativa dovrà essere costituita in via prioritaria dal personale comunale tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare, se necessario, a corsi di preparazione.

L'unità operativa è tenuta:

- a) alla predisposizione grafica ed alla stesura del questionario
- b) alla raccolta dei questionari.
- c) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio;
- d) alla gestione esecutiva di tutte le operazioni connesse alle operazioni di voto secondo le indicazioni di cui al precedente terzo comma lettera e).
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti;
- f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione entro dieci giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;

Art. 6

Esito della consultazione

1. La Commissione provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 5 giorni dal ricevimento dei risultati da parte dell'unità operativa.

2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione.

3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

